

D.P.Reg. 5 agosto 2004 ⁽¹⁾.

Criteri per la compilazione delle liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 2004, n. 39.

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1972, n. 1035 che detta norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 29 della legge regionale n. 22/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che individua i punteggi per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge regionale n. 6/2003, che istituisce l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 che detta norme per "la tutela e la valorizzazione della famiglia";

Considerato che l'art. 4, comma 1, della suddetta legge prevede la riserva del 20% dell'intero programma di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, destinato a coppie che intendono contrarre matrimonio o che l'abbiano contratto nei 3 anni precedenti;

Rilevato che il comma 3 dello stesso articolo assegna il 20% della quota di riserva, individuata ai sensi del succitato comma 1, alle famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente, nonché a donne in gravidanza, intendendo, nella fattispecie, ragazze madri, separate o vedove;

Fermo restando le competenze incardinate all'Istituto autonomo case popolari ed alla commissione di cui all'art. 6, del D.P.R. n. 1035/1972;

Ritenuto di dover fissare, ex-ante, criteri per procedere alla compilazione delle liste di assegnazione per la predetta quota destinata a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente, nonché a donne in gravidanza;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

I soggetti beneficiari della quota parte di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata di cui all'*art. 4, comma 3, della legge regionale n. 10/2003*, devono possedere, all'atto della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente;
- b) donne in stato di gravidanza, intendendo nella fattispecie ragazze madri, separate e vedove.

Condizione indispensabile per l'ammissione al beneficio è il possesso dei requisiti fissati dal D.P.R. 10 dicembre 1972, n. 1035 e successivi adeguamenti.

Ai sensi del *comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2003*, la compilazione delle liste di assegnazione dell'alloggio, per il 20% della quota di riserva destinato ai soggetti precedentemente individuati di cui all'*art. 1*, sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) in riferimento al reddito per quanto riguarda i punteggi per l'assegnazione degli alloggi si rimanda all'*art. 29 della legge regionale n. 22/1996* e successive modifiche ed integrazioni;

b) carico familiare:

- donne in stato di gravidanza: punteggio 2;
- famiglie monoparentali con un figlio minorenni convivente: punteggio 3;
- famiglie monoparentali con due o più figli minorenni conviventi: punteggio 4;
- famiglie monoparentali con un figlio portatore di handicap: punteggio 5.

I superiori punteggi non sono cumulabili tra di loro;

c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori: punteggio 2;

d) residenza effettivamente accertata, da almeno 2 anni dalla data di presentazione dell'istanza, presso parenti: punteggio 2;

e) necessità di abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità giudiziaria da non oltre 3 anni dalla data di presentazione dell'istanza: punteggio 2;

f) residenza in alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione, incida in misura non inferiore al 25% della capacità economica media determinata sulla base dell'indicatore I.S.E.: punteggio 2;

g) necessità di sgombero per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertato dall'autorità comunale da non oltre 2 anni dalla presentazione dell'istanza: punteggio 3.

A parità di punteggio sarà considerata l'età anagrafica del richiedente in senso decrescente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana